



Allegato 1 – Capitolati

- **Allegato 1 a) Capitolato tecnico;**
- **Allegato 1 b) Capitolato d'oneri.**

a cura dell'Ufficio Gare, Acquisti e Contratti

Allegato 1 a)

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ÆQUA ROMA S.P.A. E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N.39 DEL 27 GENNAIO 2010. **CIG: 70277434FC**

“CAPITOLATO TECNICO”

Art. 1 Oggetto

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

- la revisione contabile del bilancio d'esercizio, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010;
- l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010;
- l'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010;
- le attività volte alle sottoscrizioni delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/2007, rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura.

Le verifiche di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010, dovranno essere svolte, di norma, con cadenza trimestrale, salvo che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti.

Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2019, fino alla data di conferimento dell'incarico di controllo contabile al soggetto eventualmente subentrante.

Oltre alle attività di cui sopra, l'oggetto della presente procedura relativa a ciascun esercizio di durata dell'incarico comprende:

- la Certificazione ed asseverazione dei saldi reciproci delle società partecipate da Comuni e Province, ex art. 6, comma 4, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135;
- il rilascio del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti tributari come da vigenti disposizioni, ovvero il visto di conformità ai fini dei rimborsi fiscali in assenza di polizza fideiussoria;

Art. 2 Modalità di esecuzione dell'incarico

Il servizio richiesto comprende tutte le attività necessarie alla revisione legale dei conti di Æqua Roma S.p.A.

Tra le attività da compiere si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) l'effettuazione di verifiche, almeno trimestrali, finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione;
- b) l'esame e la valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare le più idonee procedure di revisione e la loro ampiezza;
- c) lo svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. banche, legali, debitori, creditori) di informazioni, l'effettuazione delle ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali e obbligatori, la verifica di documenti, colloqui con il personale dipendente, l'analisi dei sistemi informativi aziendali;
- d) la verifica che gli schemi contabili e l'informativa fornita siano adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento;
- e) il rilascio di giudizi sul bilancio di esercizio di Æqua Roma S.p.A., emessi secondo la forma e il contenuto previsti dalle norme professionali e, in particolare, per ciascun anno, relazione sul bilancio di esercizio di Æqua Roma S.p.A.;
- f) la tenuta dell'apposito libro della revisione che documenti l'attività di controllo svolta;
- g) le attività di verifica e supporto alla partecipazione del bilancio della società al bilancio consolidato del Socio Roma Capitale.

Resta inteso che, nel corso di ciascun anno di esercizio, Æqua Roma S.p.A. si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche e del contratto. Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, Æqua Roma S.p.A. potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto. Æqua Roma S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere rendicontazioni nominative delle ore effettivamente lavorate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Specifiche per la composizione del gruppo di lavoro

La composizione del Gruppo di Lavoro sarà valutata sulla base dell'indicatore percentuale di ore di Partner, Senior manager, Revisore esperto ed Assistente sul totale delle ore offerte per queste tre categorie professionali. Si specifica che la composizione professionale del gruppo di lavoro offerto, espresso in termini percentuali di giornate offerte, dovrà rispettare i seguenti limiti percentuali:

- a) Partner Min 5% - Max 10%
- b) Senior manager Min 13% -Max 20%
- c) Revisore esperto Min 30% -Max 50%
- d) Assistente Min 10% - Max 20%

Si richiede di dettagliare, le giornate offerte per ogni annualità del triennio.

L'operatore economico si obbliga, nel corso del triennio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata in sede di offerta.

Conseguentemente, l'operatore economico si obbliga a comunicare tempestivamente a Æqua Roma S.p.A. l'eventuale necessità di variare la composizione del Gruppo di lavoro, con la richiesta di autorizzazione. La variazione della composizione del Gruppo di lavoro potrà avvenire solo se autorizzata da Æqua Roma S.p.A..

Le figure professionali che comporranno il Gruppo di lavoro dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

Partner:

- possesso di laurea specialistica;
- aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con una esperienza specifica di almeno 5 (cinque) anni in incarichi di responsabile del gruppo di revisione, in almeno uno dei settori di seguito indicati: società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali, nei settori trasporti, rifiuti, settore energia, altri servizi pubblici locali.

Senior manager:

- possesso di laurea specialistica;
- iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e/o al registro dei revisori contabili;
- aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con una esperienza specifica di almeno 3 (tre) anni in incarichi di responsabile del gruppo di revisione, in almeno uno dei settori di

seguito indicati: società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali, nei settori trasporti, rifiuti, settore energia, altri servizi pubblici locali.

Revisore esperto:

- possesso di laurea specialistica;
- iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e/o al registro dei revisori contabili;
- aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con una esperienza specifica di almeno 3 (tre) anni in qualità di revisore esperto, in almeno uno dei settori di seguito indicati: società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali, nei settori trasporti, rifiuti, settore energia, altri servizi pubblici locali.

Assistente:

- possesso di laurea;
 - aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci, con una esperienza specifica di almeno 2 (due) anni in attività di assistenza nel controllo contabile o revisione dei bilanci, in almeno uno dei settori di seguito indicati: società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali, nei settori trasporti, rifiuti, settore energia, altri servizi pubblici locali.
- Æqua Roma S.p.A. si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali - quantitativo sulle attività svolte dal Gruppo di Lavoro e, qualora riscontri una non conformità con gli standard qualitativi stabiliti dal contratto, potrà richiedere all'operatore economico la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Lavoro dandone adeguata motivazione.

Art. 4 Prestazioni supplementari senza incremento di costo

Il concorrente potrà indicare gli elementi aggiuntivi e/o migliorativi che offre rispetto alle condizioni dell'appalto. Tali elementi dovranno esser distinti da quelli indicati e richiesti all' art. 1 del presente Capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, verranno considerati elementi aggiuntivi e/o migliorativi:

- servizi di assistenza ed informativa sulla normativa contabile e fiscale;
- servizi di assistenza ed informativa sulla normativa delle Società Partecipate dalla Pubblica Amministrazione;



- rendicontazione sociale d'impresa;
- due diligence e assistenza alle valutazioni d'azienda, assistenza post integrazione.

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ÆQUA ROMA S.P.A. E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N.39 DEL 27 GENNAIO 2010. **CIG. N. 70277434FC**

“CAPITOLATO D’ONERI”

Art. 1. Oggetto dell’appalto

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

- la revisione contabile del bilancio d'esercizio, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010;
- l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010;
- l'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010;
- le attività volte alle sottoscrizioni delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/2007, rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura.

Le verifiche di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010, dovranno essere svolte, di norma, con cadenza trimestrale, salvo che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti.

Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2019, fino alla data di conferimento dell'incarico di controllo contabile al soggetto eventualmente subentrante.

Oltre alle attività di cui sopra, l'oggetto della presente procedura relativa a ciascun esercizio di durata dell'incarico comprende:

- la Certificazione ed asseverazione dei saldi reciproci delle società partecipate da Comuni e Province, ex art. 6, comma 4, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135;

- il rilascio del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti tributari come da vigenti disposizioni, ovvero il visto di conformità ai fini dei rimborsi fiscali in assenza di polizza fideiussoria.

Art. 2. Prescrizioni generali

Il servizio e le attività oggetto del presente Capitolato d'oneri dovranno essere compiutamente rispondenti a tutte le norme giuridiche e i principi contabili comunque applicabili: le condizioni ivi riportate debbono intendersi vincolanti ed obbligatorie, come pure le prescrizioni esplicitate nel Capitolato tecnico.

Art. 3. Durata del servizio

Il servizio oggetto della presente procedura avrà una durata pari a 3 (tre) bilanci di esercizio per le annualità fiscali 2017, 2018 e 2019, decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto. Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2019, fino alla data di conferimento dell'incarico di controllo contabile al soggetto eventualmente subentrante.

Art. 4. Modalità di erogazione del servizio

L'aggiudicatario si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il servizio oggetto di appalto nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Capitolato d'oneri, nella lettera di invito, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica.

Anche ai fini di quanto previsto nel presente articolo, l'aggiudicatario dichiara e garantisce che il servizio e, quindi, le attività oggetto del presente Capitolato d'oneri costituiscono ordinaria attività rientrante nel proprio oggetto sociale, che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, e che è capace di operare nel settore oggetto di appalto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o con una rapporto regolato da specifico contratto, nonché mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'Offerta, con i Capitolati e con gli altri atti di gara.

L'aggiudicatario garantisce, in particolare, di disporre di figure professionali altamente specializzate e perfettamente idonee in relazione al servizio.

L'aggiudicatario garantisce, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, di disporre legittimamente del personale i cui nominativi ed i relativi curricula sono stati indicati nell'Offerta tecnica. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nell'Offerta tecnica, nei Capitolati e negli altri atti di gara, vengono applicate le penali specificamente previste al successivo **articolo 11**, fermo restando che, in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di Æqua Roma S.p.A. di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicate nell'Offerta tecnica, sia in termini di tempo impiegato che in termini di attività assegnate a ciascuna figura professionale, e dette prestazioni vengano effettuate da altro personale alle dipendenze dell'aggiudicatario, il medesimo aggiudicatario sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste al successivo **articolo 11**, fermo restando che in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di Æqua Roma S.p.A. di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.

L'aggiudicatario prende atto ed accetta che la variazione del personale indicato nell'Offerta tecnica potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- su richiesta di Æqua Roma S.p.A. qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del contratto; peraltro, l'esercizio da parte di Æqua Roma S.p.A. di tale facoltà, nonché l'eventuale variazione di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per Æqua Roma S.p.A. stessa;
- su espressa richiesta scritta e motivata dell'aggiudicatario, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi ed a condizione che Æqua Roma S.p.A. accetti espressamente e per iscritto la richiesta di variazione.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di variazione di una figura professionale coinvolta nella prestazione del servizio, dovrà far pervenire a Æqua Roma

S.p.A.. il curriculum nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le stesse caratteristiche della persona variata; Æqua Roma S.p.A. si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l'esecuzione di un colloquio, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.

In considerazione del fatto che, in nessun caso, l'aggiudicatario può procedere alla variazione del personale indicato nell'Offerta tecnica, senza la preventiva espressa autorizzazione scritta di Æqua Roma S.p.A nel caso in cui l'aggiudicatario proceda comunque alla variazione di detto personale senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di Æqua Roma S.p.A, fermo restando che non sarà riconosciuta all'aggiudicatario alcuna remunerazione per le attività svolte dal personale sostituto, il medesimo aggiudicatario sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste al successivo **articolo 11, fatta** salve, in considerazione della gravità del relativo inadempimento, la facoltà di Æqua Roma S.p.A di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo e nel successivo **articolo 11** in ordine all'applicazione delle penali, per variazione di personale si intende anche la sostituzione, la modifica e/o l'integrazione e/o l'aggiunta di risorse non previste nell'Offerta tecnica.

In forza di quanto previsto nel presente articolo ed atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, l'aggiudicatario, in caso di variazione del proprio personale, nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi, dovrà in ogni caso garantire un adeguato periodo di preavviso ed affiancamento della nuova persona con quella da sostituire per un periodo comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, interamente a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si obbliga a predisporre e consegnare a di Æqua Roma S.p.A., con cadenza trimestrale, in allegato alla fattura periodica, i rapporti riepilogativi mensili delle ore consuntivate da tutto il personale impegnato nella prestazione del servizio per ciascun mese di attività e distinto per qualifica professionale.

I rapporti riepilogativi dovranno essere controfirmati dal Responsabile dell'esecuzione del contratto per le verifiche, restando inteso che la mancata consegna di detti rapporti riepilogativi sarà causa di risoluzione del contratto.

La predisposizione trimestrale da parte dell'aggiudicatario e la tempestiva consegna a di Aequa Roma S.p.A. dei rapporti riepilogativi dei tempi sopra citati, con le modalità ivi previste, costituisce in ogni caso presupposto per l'emissione da parte dell'aggiudicatario e ricevibilità da parte Aequa Roma S.p.A., delle relative fatture.

Art. 5. Obblighi relativi al personale

L'aggiudicatario dichiara e garantisce che il proprio personale, preposto all'esecuzione del contratto, dipenderà solo ed esclusivamente dall'aggiudicatario, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte Aequa Roma S.p.A., che si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il contratto.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario utilizzi per eseguire il servizio personale extracomunitario, l'aggiudicatario dovrà garantire e certificare che tale personale sia autorizzato a svolgere

attività professionale e disponga dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno durante l'erogazione del servizio presso Æqua Roma S.p.A..

Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto di Æqua Roma S.p.A. di risolvere, in ogni caso, il presente contratto.

Art. 6. Riservatezza

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto: pertanto, l'aggiudicatario assumerà l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'aggiudicatario sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'aggiudicatario abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- che Æqua Roma S.p.A., abbia espressamente autorizzato l'aggiudicatario a divulgare a specifici soggetti.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'aggiudicatario dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate: tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto

e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Aequa Roma S.p.A., ciò anche nel caso in cui l'aggiudicatario dovrà citare i termini essenziali del contratto per la partecipazione a gare e appalti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla lettera di invito, Capitolato d'oner e dal D.lgs. n. 196 del 2003 in materia di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Aequa Roma S.p.A., avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare Aequa Roma S.p.A.

Art. 7. Accesso agli atti

L'accesso agli atti è garantito ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016. La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso.

L'istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela.

Inoltre, qualora si richieda l'accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a), fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati contenuti nei documenti prodotti in sede di gara.

In caso contrario, la committente garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.

Art. 8. Verifiche e controlli

Il Servizio oggetto dell'appalto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di Aequa Roma S.p.A.,

Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

Art. 9. Corrispettivo

Il corrispettivo, fisso ed invariabile, che dovrà essere corrisposto da Æqua Roma S.p.A. all'aggiudicatario per tutte le prestazioni oggetto del contratto e degli obblighi in esso assunti, sarà quello indicato nell'Offerta.

Tale corrispettivo si intenderà comprensivo di ogni prestazione contrattuale e di tutte le spese e i costi di qualsivoglia natura necessari all'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto e comunque sostenuti dall'aggiudicatario.

Il corrispettivo sarà, comunque, riconosciuto solo in funzione delle prestazioni effettivamente erogate.

Il corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Capitolato d'onori, al Capitolato tecnico e all'Offerta.

Art. 10. Termini di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato da Æqua Roma S.p.A. in favore dell'aggiudicatario, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché nel presente atto, con cadenza trimestrale posticipata.

Pertanto, l'aggiudicatario, con cadenza trimestrale posticipata, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, potrà emettere la fattura inerente il servizio correttamente prestato nel periodo.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il fornitore deve allegare alla fattura un riepilogo dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, nel formato che verrà indicato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 4 del presente capitolato.

L'importo di ciascuna delle fatture emesse verrà pagato da Æqua Roma S.p.A. entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Art. 11. Penali

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di violazione di quanto previsto nel contratto, e segnatamente nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicato nell'Offerta tecnica e, comunque, come meglio specificato nel presente capitolato, il medesimo aggiudicatario sarà tenuto al pagamento in favore di Æqua Roma S.p.A. di una penale pari ad euro **200,00 (duecento/00)** per ogni giorno di mancata disponibilità delle prestazioni.

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, e fermo restando che all'aggiudicatario, nel caso in cui proceda alla variazione del personale indicato nell'Offerta tecnica senza autorizzazione preventiva ed espressa di Æqua Roma S.p.A. non sarà riconosciuta alcuna remunerazione per le attività svolte dal personale sostituito, previa contestazione dell'addebito, il medesimo aggiudicatario sarà tenuto al pagamento in favore di Æqua Roma S.p.A. di una penale pari **ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00)** per ciascuna variazione.

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto rispetto alle scadenze concordate con Æqua Roma S.p.A., quest'ultima applicherà all'aggiudicatario, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari **ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)** per ogni giorno solare di ritardo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi, Æqua Roma S.p.A. applicherà all'aggiudicatario le predette penali sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati da Æqua Roma S.p.A. all'aggiudicatario; a fronte delle menzionate



contestazioni, l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a Aequa Roma S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di Aequa Roma S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Aequa Roma S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto.

Art. 12. Recesso

Aequa Roma S.p.A., ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all'aggiudicatario con lettera raccomandata A/R, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
- reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell'aggiudicatario.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- caso in cui sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Art. 13. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente, Æqua Roma S.p.A. contesterà, per iscritto, anche per fax o posta certificata, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio. Decorso tale termine, senza che risulti l'eliminazione dell'inadempimento, il contratto potrà essere risolto. Æqua Roma S.p.A. e il contraente concordano di considerare importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile, l'inadempimento consistente nel rifiuto di eliminare le violazioni contestate nei tempi e secondo le modalità sopra indicate.

Inoltre, è facoltà di Æqua Roma S.p.A. risolvere il contratto, rifiutando il pagamento del corrispettivo con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al maggior danno, nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività, di fallimento del contraente o sua soggezione a procedura concorsuale equipollente;
- qualora il ritardo nell'erogazione del servizio si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni oltre il termine prescritto;
- qualora l'ammontare delle penali previste nel presente capitolato superi il 10% dell'importo contrattuale.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Æqua Roma S.p.A. al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, nonché il diritto di Æqua Roma S.p.A. di affidare a terzi il servizio in danno al contraente inadempiente, ferma restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto di Æqua Roma S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e, comunque, all'escussione della garanzia prestata dal fornitore.

Art. 14. Cessione del contratto, cessione dei crediti

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un Intermediario Finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso a Æqua Roma S.p.A. prima o contestualmente all'emissione del certificato di pagamento sottoscritto da Æqua Roma S.p.A.

Art. 15. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, dovrà comunicare il CIG **N. 70277434FC** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario sarà tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG **N. 70277434FC** dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'aggiudicatario dovrà comunicare i dati del conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa, identificato da:

- a) codice IBAN;
- b) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Art. 16. Disposizioni relative al codice etico di Aequa Roma S.p.A.,

L'aggiudicatario dovrà applicare ed osservare, per quanto di propria competenza, i principi e le disposizioni del Codice Etico di Aequa Roma S.p.A., disponibile sul sito www.aequaroma.it.

L'aggiudicatario e Aequa Roma S.p.A., durante il periodo contrattuale, dovranno efficacemente attuare, per quanto di rispettiva competenza, procedure aziendali e regole comportamentali



idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e L. 190/12, impegnandosi a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto. L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge.

Art. 17. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, in forma cartacea. Sono a carico del contraente tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla stipula del contratto. La scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto una fornitura soggetta ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 18. Controversie e foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, o in qualunque modo a questo connessa, verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.